

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021

630/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX, PER L'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a riunione del 28 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2021, 152/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 152/2021/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 15 novembre 2021, prot. Autorità 42866, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito anche: AXPO ITALIA) del 30 novembre 2021, prot. Autorità 44762, di pari data (di seguito: prima comunicazione Axpo);
- la comunicazione di Terna del 14 dicembre 2021, prot. Autorità 46654, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di AXPO ITALIA del 20 dicembre 2021, prot. Autorità 47672, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Axpo).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2022, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Sarlux di AXPO ITALIA;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 stabilisce che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- con la prima e la seconda comunicazione Axpo, AXPO ITALIA ha presentato istanza di ammissione dell'impianto Sarlux al regime di reintegrazione per l'anno 2022, impegnandosi a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, per l'anno 2022, a un importo non superiore al minore tra i costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella seconda comunicazione Axpo;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, per l'anno 2022 e nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da AXPO ITALIA con la prima e la seconda comunicazione Axpo, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il citato impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito: regimi tipici);
- il comma 64.31, lettera a), che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta

contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:

- la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31, lettera b), stabilisce che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, tra l’altro, l’utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l’altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l’individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico (di seguito anche: parametri tecnici tipici);
- dalla seconda comunicazione Terna emerge che, in merito ai parametri tecnici tipici, AXPO ITALIA ha indicato i diversi assetti di funzionamento dell’impianto Sarlux che consentono contestualmente di soddisfare sia le condizioni di essenzialità esplicitate da Terna per l’anno 2022 con riferimento al citato impianto sia i vincoli operativi di quest’ultimo, che derivano dalle sue peculiarità sotto il profilo dell’alimentazione e dell’integrazione con il processo industriale a monte (di seguito: assetti di funzionamento);

- con la deliberazione 152/2021/R/eel, tra l'altro, è stata approvata, con efficacia limitata al periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021, la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto;
- la metodologia di cui al precedente alinea è stata confermata per l'anno 2022 ai sensi del comma 77.50, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica ai sensi del comma 77.51, lettera j); il comma 77.51, inoltre, indica, per l'anno 2022, i criteri per la determinazione dei valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11;
- la prima comunicazione Terna riporta, per l'impianto Sarlux, le proposte previste dal comma 64.31, lettera a), in relazione al rendimento di cui al comma 64.13 per ciascuno dei combustibili che lo alimentano, allo standard di emissione di cui al comma 64.20 e al valore della componente smaltimento di cui alla lettera g) del comma 64.11, con riferimento all'eventuale periodo di assoggettamento dello stesso a uno dei regimi tipici di essenzialità nell'anno 2022;
- dalla prima comunicazione Axpo e dalla seconda comunicazione Terna, che contiene le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), emerge che AXPO ITALIA ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo, per l'anno 2022, di:
 - apportare modifiche alla metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile che alimenta la sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux;
 - applicare valori diversi rispetto a quelli di cui alla prima comunicazione Terna in relazione alla componente smaltimento e, per ciascuno dei combustibili che alimentano l'impianto, al rendimento di cui al comma 64.13.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2022, da AXPO ITALIA, con la prima e la seconda comunicazione Axpo, in relazione all'impianto Sarlux;
- prevedere che, per l'anno 2022, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella seconda comunicazione Axpo;

- precisare che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato finalizzato alla produzione elettrica destinata all'immissione nella rete di trasmissione nazionale, escludendo le partite economiche relative alla generazione di flussi energetici diversi dalla menzionata produzione;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti, l'energia elettrica rilevante è quella definita dalla disciplina della reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06;
 - la componente del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11, lettera c), a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere, e i ricavi attinenti all'*Emissions Trading System*, di cui ai commi 65.5 e 65.6, sono calcolati secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06 in relazione all'anno 2022.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- per quanto attiene al rendimento di cui al comma 64.13 relativo al principale combustibile che alimenta l'impianto Sarlux (di seguito anche: rendimento del principale combustibile) e alla componente smaltimento dell'unità di produzione dell'impianto medesimo, approvare, con efficacia limitata all'anno 2022, i valori riportati nell'istanza di AXPO ITALIA *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alla prima comunicazione Apxo e alla seconda comunicazione Terna, precisando che il rendimento del principale combustibile, espresso in termini di Smc/MWh, è pari al valore riportato a pagina 22 dell'Allegato A alla relazione tecnica di cui alla prima comunicazione Apxo;
- approvare, con riferimento al rendimento di cui al comma 64.13 relativo al combustibile alternativo al combustibile principale dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux e con efficacia limitata all'anno 2022, il valore proposto da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la prima comunicazione Terna, in considerazione del fatto che l'istanza presentata in merito da AXPO ITALIA *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alla prima comunicazione Apxo e alla seconda comunicazione Terna, non risulta supportata da elementi sufficienti; è comunque fatta salva la possibilità per l'utente di esercitare la facoltà di cui al comma 77.51, lettera j);
- approvare, in relazione allo standard di emissione di cui al comma 64.20 dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux e con efficacia limitata all'anno 2022, il valore

proposto da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la prima comunicazione Terna;

- per quanto riguarda la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, approvare, con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), contenute nella prima comunicazione Axpo e nella seconda comunicazione Terna; a tal proposito:
 - si prevede che i valori dello specifico elettrico TAR, espresso in t_{TAR}/MWh , relativi ai diversi assetti di marcia da applicare per il calcolo del valore del combustibile siano quelli riportati nelle Tabelle da 1 a 4 dell'appendice dell'Allegato A alla relazione tecnica di cui alla prima comunicazione Axpo e che, nel caso dell'assetto di marcia contraddistinto dalla potenza minore (tra i possibili assetti di funzionamento), il valore dei cd. altri costi e ricavi PPU sia pari a quanto riportato nella Tabella 2.8 della relazione tecnica di cui alla prima comunicazione Axpo;
 - si precisa che, ove non diversamente indicato nella citata metodologia, le quotazioni dei prodotti di riferimento applicati nella stessa sono selezionate secondo i criteri definiti dalla deliberazione 111/06;
- che, laddove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento, le approvazioni del presente provvedimento descritte ai precedenti alinea abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto, così da poter calcolare il costo variabile riconosciuto per ogni assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux;
- stabilire che, nell'anno 2022, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso e che, nella menzionata selezione, Terna massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da AXPO ITALIA S.p.A., con la prima e la seconda comunicazione Axpo, in relazione all'impianto Sarlux, per l'anno 2022;
2. per quanto attiene al rendimento del principale combustibile e alla componente smaltimento dell'unità di produzione dell'impianto medesimo, di approvare, con efficacia limitata all'anno 2022, i valori riportati nell'istanza di AXPO ITALIA *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alla prima comunicazione Axpo e alla seconda comunicazione Terna, fatte salve le precisazioni esplicitate in premessa;

3. di approvare, con riferimento al rendimento di cui al comma 64.13 relativo al combustibile alternativo al combustibile principale dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux e con efficacia limitata all'anno 2022, il valore proposto da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la prima comunicazione Terna, fatta salva la possibilità per l'utente di esercitare la facoltà di cui al comma 77.51, lettera j);
4. di approvare, in relazione allo standard di emissione di cui al comma 64.20 dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux e con efficacia limitata all'anno 2022, il valore proposto da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la prima comunicazione Terna;
5. per quanto riguarda la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, di approvare, con efficacia limitata all'anno 2022 e secondo quanto previsto e precisato in premessa, le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), contenute nella prima comunicazione Axpo e nella seconda comunicazione Terna;
6. di prevedere che, ove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux, le approvazioni di cui ai precedenti punti da 2 a 5 abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto;
7. di stabilire che, nell'anno 2022, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso;
8. di prevedere che, nella scelta di cui al precedente punto 7, Terna massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica, a Terna S.p.A. e ad AXPO ITALIA S.p.A.;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini